



ASSOCIAZIONE BERGAMASCA
BANDE MUSICALI

REGOLAMENTO

ELETTORALE

ABBM

Associazione Bergamasca Bande Musicali



REGOLAMENTO ELETTORALE

ABBM Associazione Bergamasca Bande Musicali - APS

ARTICOLO 1 - TERMINI GENERALI

1. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Presidente di ABBM - Associazione Bergamasca Bande Musicali sono indette dal Presidente uscente o, in caso di impossibilità, dal Vicepresidente uscente previa deliberazione del Consiglio Direttivo uscente.
2. Per procedere a tali elezioni verrà convocata l'Assemblea dei Soci con funzione elettorale nella sede ritenuta più opportuna e può coincidere con la convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria Annuale.
3. Le elezioni possono essere svolte anche in modalità telematica on-line, su decisione del Consiglio Direttivo tramite delibera, e devono avvenire con l'ausilio di appositi software che consentano la segretezza e la sicurezza del voto.
4. Per la convocazione e la validità dell'Assemblea dei Soci con funzione elettorale vale quanto presente agli Art. 13 e Art. 14 dello Statuto.
5. Sono elettori i Soci iscritti ad ABBM in regola con il versamento della quota associativa.
6. Contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo avviene anche la nomina del Revisore Legale dei Conti e del Collegio dei Probiviri da parte dell'Assemblea, nel rispetto di quanto indicato a Statuto.



ARTICOLO 2 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale è istituita presso la Sede dell'Associazione Bergamasca Bande Musicali. Essa è composta da 3 membri, uno dei quali con funzioni di Presidente.
2. I componenti della Commissione Elettorale vengono nominati tra i Soci iscritti ad ABBM.
3. I Soci che intendono presentare la propria candidatura a membro della Commissione Elettorale debbono far pervenire apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo di ABBM.
4. La scelta si effettua per sorteggio alla presenza di 3 membri del Consiglio Direttivo uscente su incarico del Presidente o, in caso di impossibilità, dal Vicepresidente.
5. I componenti della Commissione Elettorale non possono candidarsi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Presidente; possono tuttavia candidarsi ad altri organi sociali, ad esempio il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 3 – COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione elettorale deve:
 - Scegliere il proprio Presidente.
 - Compilare l'elenco degli elettori, comprendendo in esso tutti i Soci risultanti iscritti ad ABBM a norma dell'Art. 1 del presente regolamento.
 - Verificare le candidature pervenute e la legalità di ogni lista presentata.
 - Comunicare per iscritto al presentatore di ciascuna lista in modo tempestivo l'accettazione della stessa o, in caso contrario i motivi per i quali non è stata accettata. In quest'ultimo caso è concesso un periodo di tempo per il ricorso e la rettifica di eventuali errori nella candidatura.
 - Curare che ABBM provveda a tutto quanto occorra per lo svolgimento delle elezioni (stampa, schede, reperimento locali, tavoli, sedie, urne elettorali, cancelleria, etc.). In caso di elezioni in modalità telematica, verifica il corretto funzionamento della piattaforma di voto.
 - Predisporre la scheda tipo di votazione, sulla quale devono essere esposte, nell'ordine di presentazione, tutte le liste accettate (identificate con numero progressivo es. Lista 1, Lista 2, ...) e tutte le candidature regolari per ogni lista in ordine alfabetico (eccetto i capilista che sono riportati in testa alla lista).
 - Seguire lo svolgimento delle operazioni di voto nel seggio elettorale; il seggio elettorale è presieduto da Presidente della Commissione predetta il quale sceglie tra i membri di questa il segretario, mentre l'altro membro assume le funzioni di scrutatore.
 - In caso di elezioni in modalità telematica, seguire lo svolgimento delle elezioni e sollecitare i votanti che non hanno ancora espresso il proprio voto.
 - Procedere allo spoglio elettorale e a proclamare i risultati tramite apposito verbale.



ARTICOLO 4 - CANDIDATURE

1. Possono presentare la propria candidatura le persone fisiche che sono iscritte a Libro Soci delle associazioni iscritte ad ABBM (ad esempio Presidenti, Dirigenti, Musicanti, Sostenitori e/o Benemeriti e/o Onorari), di età non inferiore ai 18 anni compiuti.
2. In ogni candidatura presentata devono essere indicati i dati del candidato (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale), oltre ad allegare copia di carta d'identità e codice fiscale, e la dichiarazione del Presidente dell'Associazione di appartenenza della qualifica rivestita.
3. Ogni associazione iscritta ad ABBM può presentare al massimo 1 candidato.
4. I candidati devono far parte di una lista elettorale e devono indicare a quale lista sono iscritti alla presentazione della candidatura; in mancanza di indicazioni a riguardo, la candidatura non potrà essere accettata.
5. La candidatura al Consiglio Direttivo ABBM è incompatibile con la candidatura alle altre cariche (Collegio dei Proviviri, Revisore Legale dei Conti) e con la candidatura alla Commissione Artistica ABBM.

ARTICOLO 5 - LISTE ELETTORALI

1. Uno o più candidati possono farsi promotori della costituzione di una lista elettorale.
2. Ogni lista elettorale deve proporre un proprio programma affinché i votanti abbiano la possibilità di scelta, oltre ad indicare il nome di un capolista che sarà candidato Presidente e di un secondo capolista che sarà candidato Vicepresidente (le cariche saranno poi ufficialmente assegnate alla prima riunione del Consiglio Direttivo nelle modalità indicate a Statuto); Ogni lista dovrà essere composta da un minimo di 10 candidati e un massimo di 18 candidati. Nessun candidato può essere iscritto a più di una lista.
3. Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno 8 associazioni iscritte ad ABBM.
4. I promotori e i candidati della lista si fanno carico di raccogliere le candidature sufficienti alla presentazione della lista, di farla sottoscrivere una volta completa alle associazioni iscritte ad ABBM, oltre che di presentare il proprio programma agli associati.

ARTICOLO 6 - TEMPISTICHE

1. Il Consiglio Direttivo definisce le tempistiche in sede di convocazione delle elezioni.
2. Il termine entro il quale le elezioni devono essere indette è fissato in almeno 60 giorni prima della data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo (che si calcola a partire dalla data di nomina dello stesso), e la data fissata per le elezioni deve essere in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di scadenza del mandato.
3. Dal momento in cui vengono convocate le elezioni dal Consiglio Direttivo fino alla data delle elezioni devono trascorrere un minimo di 80 giorni.
4. Nel momento in cui avviene la convocazione, si aprono contestualmente le candidature alle cariche sociali e alla Commissione Elettorale.
5. Le candidature alla Commissione Elettorale si chiudono entro 40 giorni dalla data prevista per le elezioni.
6. La nomina della Commissione Elettorale avviene entro 30 giorni dalla data prevista per le elezioni, nelle modalità indicate nell'Art.2.
7. Le candidature alle cariche sociali si chiudono entro 20 giorni dalla data prevista per le elezioni.
8. La Commissione Elettorale deve riunirsi entro 3 giorni dalla data di chiusura delle candidature alle cariche sociali per verificare la validità delle candidature e le liste e scegliere il proprio Presidente.
9. La Commissione Elettorale, conclusa la verifica e notificata l'accettazione o il respingimento delle candidature e delle liste, attende 5 giorni per eventuali ricorsi o rettifiche delle candidature.
10. In caso di svolgimento delle elezioni in modalità telematica, il seggio elettorale può aprire fino ad un massimo di 7 giorni prima della data delle elezioni e deve chiudersi entro le ore 23:59 del giorno fissato per le elezioni.

ARTICOLO 7 - SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

1. Il seggio elettorale viene istituito nella sede presso cui è stata convocata l'Assemblea.
2. Gli aventi diritto di voto, in proprio o per delega nelle modalità indicate dallo Statuto, per esprimere il voto devono presentarsi nel luogo in cui è convocata l'Assemblea elettorale.
3. Prima dell'apertura del seggio elettorale, l'Assemblea prende visione di tutte le liste candidate, del loro programma e dei nominativi dei candidati. Inoltre, nelle modalità e nei termini indicati a Statuto, stabilisce tramite votazione palese il numero dei membri del Consiglio Direttivo, che può essere compreso tra 10 e 15, su proposta del Consiglio Direttivo uscente.
4. Per esercitare il diritto di voto, gli elettori debbono consegnare al Presidente del Seggio un documento di riconoscimento. Dopo aver identificato il votante e provveduto ad ammetterlo al voto, previo riscontro sull'elenco degli aventi diritto, il Presidente di Seggio, a conferma, appone la propria firma sul registro dei votanti, a fianco del nome dell'elettore.
5. Il Presidente del Seggio consegna successivamente all'elettore la scheda elettorale che contiene le liste dei candidati. Non sono ammesse votazioni per acclamazione.
6. Il voto è personale, libero e segreto; il voto è espresso indicando le preferenze tra i nomi dei candidati di una lista, da un minimo di 1 preferenza ad un massimo pari al numero di seggi disponibili, tracciando un segno di croce nell'apposita casella a fianco dei nominativi dei candidati.
7. Non è possibile effettuare il voto disgiunto, quindi le preferenze indicate devono appartenere tutte alla stessa lista; in caso di voto disgiunto la scheda è annullata.
8. La scheda è nulla anche in caso vengano rilevati dagli scrutatori segni che non siano le croci sui nomi dei candidati.
9. In caso vengano indicate più preferenze per i candidati consiglieri della stessa lista rispetto a quelle ammissibili, le preferenze vengono annullate ma resta valido il voto alla lista.
10. Ciascun elettore ha diritto di votare, oltre che per il Consiglio Direttivo, anche per i candidati alla carica di Revisore Legale dei Conti e del Collegio dei Probiviri, tracciando un segno di croce nell'apposita casella a fianco dei nominativi dei candidati. È necessario indicare almeno 1 preferenza per il Revisore Legale dei Conti e da un minimo di 1 a massimo 3 preferenze per il Collegio dei Probiviri.
11. All'elettore che dichiara di aver commesso un errore nell'espressione del voto, prima dell'immissione della scheda nell'urna, viene consegnata un'ulteriore scheda, previa distruzione di quella già fornita e verbalizzazione della circostanza.
12. In caso di voto telematico on-line, il seggio elettorale può rimanere aperto più giorni; tutte le procedure di riconoscimento dei votanti e il processo di voto avvengono in maniera informatizzata ma con gli stessi criteri e regole della modalità in presenza.

ARTICOLO 8 – CALCOLO DEI RISULTATI

1. Al termine della votazione, la Commissione Elettorale procede allo spoglio dei risultati.
2. Ogni lista votata, indipendentemente dal numero di preferenze espresse, ottiene 1 voto.
3. Alla lista che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti 3/4 (tre quarti) dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.
4. Nel caso ci siano più di 2 liste candidate, per il calcolo dei seggi spettanti ad ogni lista che non sia quella vincente si applica il metodo d'Hont: si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

*Esempio 1: Lista unica: 67 preferenze Seggi disponibili in consiglio: 10
Lista unica: assegnati 10 seggi*

*Esempio 2: Lista 1: 48 preferenze Lista 2: 25 preferenze Seggi disponibili in consiglio: 10
Lista 1: assegnati 7 seggi Lista 2: assegnati 3 seggi*

*Esempio 3: Lista 1: 35 preferenze Lista 2: 36 preferenze Seggi disponibili in consiglio: 15
Lista 1: assegnati 4 seggi Lista 2: assegnati 11 seggi*

*Esempio 4: Lista 1: 33 preferenze Lista 2: 27 preferenze Lista 3: 6 preferenze Seggi disponibili in consiglio: 14
Quozienti Lista 2: 27 – 13,5 – 9 – 6,75 – 5,4 – 4,5 – 3,85 – 3,37 – 3 – 2,7
Quozienti Lista 3: 6 – 3 – 2 – 1,5 – 1,2 – 1 – 0,85 – 0,75 – 0,66 – 0,6
Lista 1: assegnati 10 seggi Lista 2: assegnati 4 seggi Lista 3: assegnati 0 seggi*

*Esempio 5: Lista 1: 33 preferenze Lista 2: 20 preferenze Lista 3: 18 preferenze Seggi disponibili in consiglio: 14
Quozienti Lista 2: 33 – 16,5 – 11 – 8,25
Quozienti Lista 3: 18 – 9 – 6 – 4,5
Lista 1: assegnati 10 seggi Lista 2: assegnati 3 seggi Lista 3: assegnato 1 seggio*

5. Nel caso di parità di voto fra le prime due liste, si procede al ballottaggio; il ballottaggio deve essere convocato almeno 15 giorni dopo la data delle elezioni appena svolte, ed entro 60 giorni.
6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati più anziani.
7. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti i candidati compresi nella lista, in ordine di preferenze e fino all'occupazione di tutti i seggi disponibili, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dei votanti. Qualora non si sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla.
8. Sono proclamati eletti Revisore Legale dei Conti e Provisori i candidati che ottengono il maggior numero di voti, fino ad esaurimento dei seggi disponibili. In caso di parità di voti si considera eletto il candidato più anziano di età.
9. Il calcolo dei risultati elettorali, in caso di votazione telematica, avviene in automatico con l'ausilio del sistema informatico di voto, seguendo gli stessi criteri indicati precedentemente.
10. I primi candidati non eletti in ordine di preferenze saranno nominati in automatico in futuro come sostituti di altri consiglieri durante il mandato nell'eventualità di dimissioni o espulsioni degli stessi. In caso di esaurimento della lista dei non eletti, si procederà come da Statuto e normativa vigente ad indire nuove elezioni per nominare i seggi vacanti. In questo ultimo caso, la procedura di elezione è semplificata: la Commissione Elettorale può essere nominata direttamente dal Consiglio Direttivo e con la presenza di membri interni allo stesso. Inoltre, non sono applicate le liste elettorali, ma vengono raccolte le singole candidature nelle modalità descritte precedentemente, e preparate le schede elettorali per la votazione.
11. Il Consiglio Direttivo ABBM potrà anche richiedere la collaborazione esterna di alcuni candidati non eletti in caso di necessità durante il proprio mandato.



ARTICOLO 9 – PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. La Commissione Elettorale, a scrutinio ultimato deve trasmettere un circostanziato verbale sullo svolgimento e sui risultati delle elezioni, con la lista nominativa dei Consiglieri eletti; il Presidente uscente, seduta stante (o entro massimo un giorno in caso di elezioni svolte in modo telematico), provvede verbalmente a rendere noto l'elenco completo degli eletti ed in seguito per scritto agli associati.
2. Dal verbale della Commissione Elettorale deve risultare:
 - La composizione della commissione elettorale;
 - La lista e il numero degli aventi diritto di voto e, tra questi, coloro che hanno votato;
 - Il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista e il numero dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati;
 - I candidati risultati eletti.

ARTICOLO 10 – ALTRE DISPOSIZIONI

1. Nella ipotesi di contestazioni che dovessero insorgere in relazione alle operazioni elettorali, decide in via definitiva il Collegio dei Probiviri nelle modalità indicate dallo Statuto.